

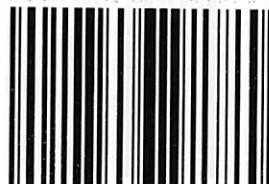


REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Firenze, 30 giugno 2025

AOOCRT Protocollo n. 0009441/02-07-2025



LE x 11

1402 02154

02.18.01

Al Presidente del Consiglio
della Regione Toscana

Mozione ai sensi dell'articolo 175 del regolamento interno

OGGETTO: "In merito alle prospettive degli Istituti Penali per i Minorenni (IPM)"

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- la legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni);
- il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del DPR 22 settembre 1988, n. 448) recante disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà);
- il decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni), attuazione della delega della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), c.d. "legge Orlando";
- il decreto legge 15 settembre 2023, convertito con legge 13 novembre 2023, n. 159 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), c.d. "decreto Caivano";
- la Relazione annuale 2024 sulla attività 2023 del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Giuseppe Fanfani

Premesso che i 17 Istituti Penali per i Minorenni (IPM) esistenti in Italia:

- assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria quali la custodia cautelare o l'espiazione di pena dei minorenni autori di reato;
 - ospitano minorenni o ultradiciottenni, fino ai 25 anni, qualora il reato cui è riferita la misura sia stato commesso prima del compimento della maggiore età;
 - hanno un'organizzazione funzionale a un'azione educativa sempre più integrata con gli altri Servizi della giustizia minorile e del territorio;
- (fonte: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_3_1.page?contentId=GLO938349);

Ricordato che il sopracitato d.p.r. n. 448/88, con l'introduzione del principio della residualità della detenzione per i minorenni ha operato, di fatto, rispetto al passato, una decentralizzazione del carcere nel sistema penale minorile. In tale ottica il modello trattamentale è stato orientato a massimizzare, in sinergia con la scuola, la formazione professionale ed il mondo del lavoro, l'offerta di percorsi educativi, ad offrire stimoli e opportunità di crescita in un contesto relazionale finalizzato a valorizzare le attitudini dei giovani ed a fornire loro opportunità per esprimersi e per comunicare, nonché di ricerca e di valorizzazione delle risorse e delle capacità individuali;

Ricordato che:

- nel 2023 per quanto afferisce ai minori ed ai giovani-adulti, gli ingressi nei 17 IPM sono stati 1.143, in aumento rispetto agli anni precedenti, con una presenza media giornaliera arrivata, al 15 marzo 2024, a 519,1 (era di 378,6 al 31 ottobre 2022), ed un numero di presenti di 523 minori e giovani-adulti (erano 392 al 31 ottobre 2022). (Fonte: Ministero della Giustizia-Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, in Relazione annuale 2024 sulla attività 2023 del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Giuseppe Fanfani, 1.6 Minori e giovani adulti, pg. 26)
- dei 523 giovani detenuti alla metà del mese di marzo 2024, 312 erano minorenni e 211 giovani adulti (gli stranieri costituivano il 51% del totale), le ragazze erano 18 (di cui 7 straniere), mentre solo 30 ragazzi, il 5,7% del totale, risultavano in carcere solo in espiatione di pena, il 27% aveva una posizione giuridica mista, con almeno una condanna definitiva e altri procedimenti a carico, la restante percentuale, ossia la maggioranza degli ospiti, si trovava in carcere senza alcuna condanna passata in giudicato ma solo per custodia cautelare. (fonte: <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/minori/>);

Considerato che nel corso del 2023:

- la maggioranza degli ingressi in carcere, come detto, si è avuta per custodia cautelare ed oltre la metà degli ingressi rimanenti (140 su 237) è avvenuta per esecuzione pena dalla libertà ed ha riguardato persone per le quali non si era ravvisata la necessità del carcere in fase cautelare;
- la mancanza di pericolo riscontrata nel lasciare libero il ragazzo prima del processo può costituire la condizione per individuare percorsi alternativi al carcere anche in fase di esecuzione penale;
- un numero alto di ingressi, pari a 318 nel corso dell'anno (27,8% degli ingressi totali), proviene dalle comunità per il cosiddetto 'aggravamento' della misura cautelare in seguito a comportamenti ritenuti inadeguati, una misura che "rischia di vanificare percorsi importanti e che andrebbe sostituita da soluzioni improntate a un modello educativo";
- in relazione al tipo di delitti solo il 22,7% dei reati che hanno comportato la reclusione in carcere ha riguardato reati contro la persona, tendenzialmente la categoria più grave, mentre il 55,2% ha riguardato invece reati contro il patrimonio, una categoria che comprende fattispecie meno gravi. (fonte: <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/minori/>);

Considerato che anche in Toscana per quanto afferisce ai reati commessi, la grande maggioranza dei casi riguarda reati contro il patrimonio; per l'IPM di Firenze: furto 11%, rapina 49%, estorsione 2%, ricettazione 2%; per l'IPM di Pontremoli: furto 16%, furto in abitazione e con trappo 19%, rapina 25%, estorsione 6%, ricettazione 3%. (Fonte: Ministero della Giustizia – Centro per la Giustizia minorile per la Toscana e Umbria, in Relazione annuale 2024 sulla attività 2023 del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Giuseppe Fanfani, 1.7 Minori e giovani adulti: i dati della Toscana, pg. 28);

Considerato che la sopracitata legge 13 novembre 2023 n. 159:

- ha introdotto norme che vanno in senso contrario allo spirito di presa in carico educativa che era proprio del nostro ordinamento minorile, considerato un modello da imitare a livello europeo ed incentrato sulla sua capacità di rendere residuale la risposta carceraria puntando in via prioritaria su un approccio di tipo educativo come codificato nel sopracitato Codice di procedura penale minorile del 1988;
- con le proprie disposizioni ha "esteso la possibilità di applicazione dell'accompagnamento a seguito di flagranza e della custodia cautelare in carcere e reso più difficile l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con conseguente effetto "di aumentare le presenze dei minori detenuti negli IPM. A ciò si aggiunga l'aumento della pena, con la conseguente possibilità di disporre la custodia cautelare in carcere, per i fatti di lieve entità legati alle sostanze stupefacenti, che porterà a un notevole aumento della carcerazione sia per minori che per adulti. I giovani adulti, soprattutto quelli più deboli perché minori stranieri non accompagnati con disturbi comportamentali, problemi di dipendenze da sostanze, psicofarmaci e alcool, solitudine, violenze

subite durante i percorsi migratori, i ragazzi più difficili da trattare, e che più necessiterebbero che la loro persona sia messa al centro del percorso di reinserimento, rischiano invece, con le nuove regole, di essere trasferiti in istituti per adulti". (Fonte: Giuseppe Fanfani, Relazione annuale 2024 sulla attività 2023 del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale", pg.27);

Considerato che per la Corte Costituzionale, espressasi al riguardo con varie sentenze, la pretesa punitiva è subordinata al recupero (Corte Costituzionale 49/1973), la funzione rieducativa è preminente (Corte Costituzionale 168/1994), tale finalità è centrale sia nella fase di cognizione che di esecuzione (Corte Costituzionale 125/1992) ed infine il ricorso all'istituzione carceraria deve essere considerato per i minori come ultima ratio (Corte Costituzionale 46/1978, Corte Costituzionale 125/1992);

Considerato che a fronte del mutamento del quadro normativo che ha ampliato la possibilità di ricorso al carcere in fase cautelare ed alle altre azioni (ultimo in ordine temporale il ddl "Sicurezza") che incidono sul "penale sostanziale" e sulla riduzione delle possibilità di applicazione dell'istituto della messa alla prova, da cui discende un ampliamento dei numeri della carcerazione in ambito minorile (la cui crescita delle presenze è costituita quasi interamente da ragazze e ragazzi in regime di misura cautelare che a gennaio 2024 rappresentavano il 34,7% dei presenti), da parte di giuristi, accademici ed esponenti della politica, oltreché da una serie di organizzazioni (tra le quali "A Buon Diritto Onlus", "Arpjtetto ets", "Casa dei diritti sociali" e "Cnca") è stato posto all'attenzione del Parlamento, con un esplicito appello, il tema della progressiva chiusura dei carceri minorili e l'attuazione di misure alternative alla reclusione con funzione rieducativa finalizzata al recupero delle ragazze e dei ragazzi;

(Fonte: https://www.aduc.it/articolo/no+alle+carceri+minorili+appello+dell+associazione_38209.php)

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

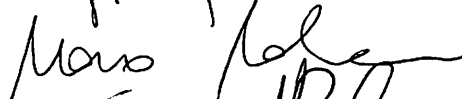
ad attivarsi nei confronti del Governo affinché, in risposta all'istanza che giunge da una parte del mondo della cultura e della politica, oltreché da una serie di organizzazioni che operano per sostenere una giustizia penale minorile orientata ad una presa in carico educativa dei giovani condannati all'espiazione di una pena in carcere, sia posto all'attenzione del Parlamento, in prospettiva, il tema della reale efficacia degli IPM per come attualmente strutturati e, nell'immediato, per i reati di minore gravità, il tema dell'effettiva attuazione di misure alternative alla reclusione con funzione rieducativa finalizzata al recupero delle ragazze e dei ragazzi.

I Consiglieri

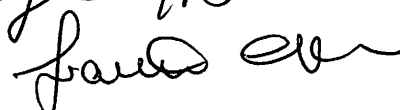
IACOPO MELIO 

FEDERICA FRACONI 

MARCO MARTINI 

MARCO NICCOGAI 

GIACOMO BUGLIANI 

PAOLO ROSSI  FIATTORE 